

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 6-482

Decreto ministeriale n. 404 del 18 novembre 2024. Decreto del Direttore della Direzione Generale programmi e incentivi finanziari del MASE n. 235 del 27 novembre 2024. Approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione del "Progetto bandiera" connesso all'Investimento I3.1, Misura 2, Componente 2 del PNRR '...



Seduta N° 32

Adunanza 06 DICEMBRE 2024

Il giorno 06 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 09:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 6-482/2024/XII

OGGETTO:

Decreto ministeriale n. 404 del 18 novembre 2024. Decreto del Direttore della Direzione Generale programmi e incentivi finanziari del MASE n. 235 del 27 novembre 2024. Approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione del "Progetto bandiera" connesso all'Investimento I3.1, Misura 2, Componente 2 del PNRR "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse". Risorse statali pari a Euro 10.000.000,00.

A relazione di: Marnati

Premesso che:

con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

con la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023, n. 12259, è stata modificata la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia;

l'allegato alla citata decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, reca traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse", a valere sulla Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette "hydrogen valleys";

il medesimo allegato ha definito ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1, con le quali è

specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti a fonti rinnovabili ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

in relazione all'Investimento 3.1, sono stati stabiliti i seguenti traguardi/obiettivi:

- a. la Milestone dell'Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituita dall'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse;
- b. il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento, a livello nazionale, di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;

il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, ha definito rispettivamente, agli articoli 9 e 17, gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm");

con successiva Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, sono stati approvati gli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, è stato assegnato, per il sopra richiamato Investimento 3.1, all'allora Ministero della transizione ecologica (MITE, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE), quale Amministrazione titolare dell'Investimento, l'importo complessivo di 500 milioni di Euro;

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021, prevede che il «Nucleo PNRR Stato-regioni», istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (DARA), presti «supporto alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato "Progetto bandiera"»;

con il Protocollo d'Intesa del 13 aprile 2022, sottoscritto tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il MITE (ora MASE), viene sancita la collaborazione sistemica e istituzionale tra i due Dicasteri volta all'individuazione dei Progetti bandiera di cui al suddetto articolo 33, comma 3, lettera b), nell'ambito degli interventi di cui alla sopracitata misura M2C2 I3.1, nonché degli investimenti M2C1 3.1, "Isole verdi" ed M2C4 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po";

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso Protocollo, una quota di riserva delle risorse stanziata per la richiamata manifestazione di interesse del MITE (ora MASE) in attuazione della Misura M2C2, Investimento 3.1, è riservata al finanziamento di interventi aggiuntivi relativi ad attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'idrogeno ovvero in altre attività collaterali, definite con le Regioni interessate e il MITE (ora MASE) per mezzo di appositi tavoli coordinati dal DARA;

in data 20 aprile 2022, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i Ministri delle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa avente ad oggetto la "realizzazione di una collaborazione sistemica e istituzionale volta all'individuazione di 'Progetti bandiera' e le disposizioni ivi contenute";

con nota n. 13174 del 22 aprile 2022 il Presidente della Giunta regionale ha confermato la candidatura della Regione Piemonte per il Progetto bandiera "Hydrogen Valley" connesso all'Investimento M2C2 I3.1 del PNRR "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse", ai sensi del citato articolo 33, comma 3, lettera b), considerata la particolare rilevanza strategica della tematica;

nell'informativa resa nella seduta del 28 aprile 2022 della Conferenza Stato-Regioni, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha evidenziato che *“il Protocollo sottoscritto con il MITE è volto alla collaborazione su progetti relativi alla produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, al fine di promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale con la creazione delle c.d. Hydrogen Valleys, aree industriali con economia in parte basata su idrogeno [...] Infine, nell'ambito delle risorse assegnate al MITE, il Protocollo prevede una quota di riserva di risorse finanziarie da ripartire alle Regioni che hanno selezionato i progetti c.d. hydrogen Valleys quali Progetti bandiera. Queste risorse saranno destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi relativi ad attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'idrogeno o per altre attività collaterali, definite con le regioni interessate e il MITE attraverso appositi tavoli coordinati dal DARA”*;

il decreto legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, all'articolo 21, comma 2, dispone di consentire l'uso delle economie di risorse impegnate dalle Amministrazioni titolari in bandi e avvisi attivati nell'ambito del PNRR, non concesse ai soggetti beneficiari per carenza di progetti presentati, per il finanziamento dei progetti bandiera;

il DARA, con nota prot. 0007275 del 5 maggio 2022, ha preso atto che le Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria hanno manifestato la volontà di eleggere a Progetto bandiera l'iniziativa “Hydrogen Valley” e, in esito alla riunione presso la Conferenza delle Regioni in data 4 maggio 2022, ha comunicato al MITE (ora MASE) l'elenco delle Regioni che hanno eletto a Progetto bandiera le “Hydrogen Valley”. Nella medesima nota si stabiliva che l'importo da stanziare per la realizzazione di tali progetti bandiera, pari a 50 milioni di euro, sarebbe stato suddiviso uniformemente, con successivo decreto del Ministro della transizione ecologica, tra le Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria sottoscrittrici di apposito “Protocollo di Intesa per la collaborazione per la realizzazione dei progetti bandiera ‘Hydrogen Valley’”;

con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 463 del 21 ottobre 2022 “Attuazione dell'Investimento 3.1 ‘Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse’ e dell'Investimento 3.2 ‘Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate’, della Missione 2, Componente 2 del PNRR”, la dotazione finanziaria assegnata al medesimo Ministero della Transizione Ecologica per l'attuazione dell'Investimento 3.1 è stata destinata:

- per l'ammontare di euro 450.000.000,00, alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse;
- per l'ammontare di euro 50.000.000,00, alla realizzazione dei “Progetti bandiera”.

Richiamato che:

in tale contesto, la D.G.R. n. 12-5285 del 1° luglio 2022, di approvazione della Strategia regionale per l'Idrogeno, ha istituito il “Team Idrogeno”, deputato alla gestione della governance orizzontale della medesima;

la Strategia promuove lo sviluppo di un'economia dell'idrogeno, nel più ampio contesto del percorso di decarbonizzazione energetica e industriale, favorendo gli investimenti sul territorio e valorizzando le competenze dell'ecosistema regionale; tale approccio integrato si può sintetizzare nel concetto di hydrogen valley, che mira a creare, in un dato territorio, un sistema organizzato di produzione, distribuzione e utilizzo dell'idrogeno;

la Regione Piemonte si è inoltre fatta parte attiva in diverse iniziative a livello europeo, tra cui si ricorda in particolare l'adesione, prima regione italiana, all'associazione Hydrogen Europe, che tra l'altro è il principale partner della Commissione Europea, attraverso la Clean Hydrogen JU, per la gestione dei bandi di Horizon Europe dedicati all'idrogeno; nell'associazione, inoltre, sono presenti e attivi anche diversi attori industriali e accademici piemontesi;

la Regione Piemonte, inoltre, partecipa al Partenariato S3 “Eu Hydrogen Valleys” e al Gruppo dedicato all'idrogeno istituito nell'ambito della Strategia Alpina Eusalp.

Preso atto che:

in data 24 ottobre 2024 si è tenuto un incontro tra il Dipartimento per gli Affari Regionali (DARA)

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria;

in esito al predetto incontro, così come indicato dal relativo verbale trasmesso dal DARA e come da informativa resa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2024, è stato consolidato l'iter definitivo per l'avvio dei progetti Bandiera, e, in particolare:

- a. è stato confermato l'interesse delle predette Regioni nella realizzazione dei progetti Bandiera;
- b. è stato condiviso che il finanziamento dei progetti Bandiera avverrà non più a valere su risorse PNRR, ma valere su risorse statali nella disponibilità del MASE, da impegnarsi improrogabilmente entro 31 dicembre 2024;
- c. è stato condiviso che i Progetti bandiera dovranno essere realizzati nel rispetto di criteri che saranno definiti con specifico Decreto Direttoriale del MASE, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone del predetto Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR;
- d. è stato confermato il riparto delle risorse disponibili tra le predette Regioni, con assegnazione a ciascuna delle stesse di un identico importo, pari ad Euro 10.000.000,00;

con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 404 del 18 novembre 2024, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, sono state assegnate le risorse per i progetti bandiera connessi all'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR;

tale decreto, modificando il sopracitato decreto dell'allora Ministro della Transizione Ecologica n. 463 del 21 ottobre 2022, ha disposto che la copertura finanziaria dei progetti bandiera è assicurata da risorse nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e non più da risorse stanziare nell'ambito della Misura 2, Componente 2 del PNRR;

con successivo decreto della Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari (DGPIF) del MASE del 27 novembre 2024 n. 235 sono stati definiti:

- la dotazione finanziaria per l'attuazione del Progetto bandiera, pari a Euro 10.000.000,00 per ciascuna delle cinque Regioni destinatarie delle risorse (articolo 3);
- le tipologie di progetti bandiera ammissibili (articolo 5), prevedendo, tra l'altro, che i medesimi debbano comprendere obbligatoriamente uno o più impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio; uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), nei casi di produzione di idrogeno rinnovabile; un piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili. I progetti bandiera possono altresì essere eventualmente abbinanti con: un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale; un progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante; un progetto connesso all'uso dell'idrogeno nei settori "hard to abate" e del trasporto pubblico e/o pesante;
- i criteri e le modalità generali cui le Regioni devono attenersi nell'attuazione delle misure di agevolazione dei progetti bandiera, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone dell'Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse" della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR. Tali criteri e modalità attengono altresì alle caratteristiche generali dei soggetti beneficiari;
- le modalità per la disciplina dei rapporti tra il MASE e le Regioni (articolo 9).

con il medesimo decreto è stato, inoltre, approvato, al suo Allegato 1, lo schema di accordo tipo da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra il MASE e le singole Regioni, con il quale sono disciplinati gli impegni delle parti, le modalità di monitoraggio e attuazione dei progetti bandiera e le modalità trasferimento e rendicontazione delle risorse dal Ministero alle Regioni, prevedendo, in particolare, quale causa di risoluzione dell'Accordo stesso, il mancato impegno, da parte del MASE, delle risorse stanziare a favore dei progetti bandiera entro il 31 dicembre 2024, salvo diverse ulteriori disposizioni (articolo 10, comma 2).

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, a seguito di verifica dei contenuti di cui al citato schema di Accordo, effettuata congiuntamente alla Direzione Competitività

del sistema regionale, ha espresso al MASE a mezzo posta elettronica, in data 19 novembre 2024, il proprio assenso alla sottoscrizione.

Ritenuto pertanto, al fine di dare avvio all'iter di definizione del Progetto bandiera a livello regionale ed in conformità a quanto condiviso nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2024, di:

- approvare lo schema di accordo da sottoscrivere tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del "Progetto bandiera" connesso all'Investimento I3.1, Misura 2, Componente 2 del PNRR "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse", con risorse statali pari a Euro 10.000.000,00;
- demandare al Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;
- rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione della Scheda di Misura relativa al Progetto bandiera, contenente i criteri e le modalità per la selezione delle proposte progettuali per la Regione Piemonte, individuando altresì le Strutture regionali responsabili dell'attuazione dello stesso.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla erogazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle risorse statali pari ad euro 10.000.000,00, e, pertanto, alla variazione di bilancio regionale finalizzata a recepire tali stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla Direttiva 2023/2413/UE;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;
- la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra";

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 10.000.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare lo schema di accordo da sottoscrivere tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del "Progetto bandiera" connesso all'Investimento I3.1, Misura 2, Componente 2 del PNRR "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse", con risorse statali pari a Euro 10.000.000,00;
- di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione della Scheda di Misura relativa al Progetto bandiera, contenente i criteri e le modalità per la selezione delle proposte progettuali per la Regione Piemonte, individuando altresì le Strutture regionali responsabili dell'attuazione dello stesso;
- che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla erogazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle risorse statali pari ad euro 10.000.000,00, e, pertanto, alla variazione di bilancio regionale finalizzata a recepire tali stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese;
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-482-2024-AII_1-
SCHEMA_DI_ACCORDO_TRA_MINISTERO_E_REGIONE.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO TRA MINISTERO E REGIONE

ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI BANDIERA

ai sensi dell'articolo 9 del decreto direttoriale , n.

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E

LA REGIONE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

- a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, MASE);
- b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che *“le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, recante *“Atto d'indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del MASE per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (nel seguito, DGPIF);

VISTO il decreto di adozione della Direttiva di II livello per l'anno 2024 del Capo Dipartimento energia del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 283, del 11 luglio 2024, così come modificata dal decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 287 del 1° agosto 2024;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al *piano REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato *Missione 7*, da dedicare alle iniziative *REPowerEU*;

VISTA altresì la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 che modifica ulteriormente la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "*Produzione in aree industriali dismesse*", Componente 2 "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*", Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*" (nel seguito anche M2C2 I 3.1), volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette *hydrogen valleys*;

VISTE le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

CONSIDERATO altresì l'Investimento 3, *Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse*, Missione 7, *REPowerEU* (nel seguito anche M7 I 3), di cui al richiamato allegato riveduto alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, con il quale si prevede di potenziare l'Investimento 3.1 al fine di consentire il completamento entro giugno 2026 di almeno due progetti aggiuntivi per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, oltre a quelli già previsti dalla misura vigente;

VISTI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e in particolare i seguenti milestone e target associati ai predetti investimenti M2C2 I 3.1 e M7 I 3:

- a) milestone M2C2-48, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da raggiungere entro il 31 marzo 2023: "*Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete*";
- b) target M2C2-49, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da conseguire entro il 30 giugno 2026: "*Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di*

idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”;

- c) target M7-13, afferente alla misura M7 I 3, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: *“Completamento di almeno 12 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse [ivi inclusi i 10 progetti di cui al target M2C2-49] con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno”;*

VISTI gli *Operational Arrangements*, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, recante *“Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR”;*

VISTO il decreto del Direttore della direzione generale incentivi energia del MASE 23 dicembre 2022, n. 427, recante *“Decreto di attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, finanziato dall'Unione Europea – NEXT Generation EU”;*

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

VISTO decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante *“Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, per l'assegnazione delle risorse per i progetti bandiera connessi all'Investimento 3.1 “della M2C2 del PNRR, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, e, in particolare, il comma 3 dell'articolo unico, il quale prevede che *“Con decreto del direttore generale della direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti, tra gli altri: a) le tipologie di progetti ammissibili, ovvero progetti di particolare valenza territoriale per la produzione di idrogeno; b) i criteri e la modalità generali di attuazione cui le Regioni di cui al comma 2 devono attenersi nell'attuazione delle misure di agevolazione dei progetti Bandiera, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone dell'Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del Piano*

Nazionale di Ripresa e Resilienza; c) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni di cui al comma 2”;

VISTO il decreto del direttore generale della direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [REDACTED], n. [REDACTED] e, in particolare, l'articolo 9, comma 1 il quale prevede che “*Con specifico accordo tra il MASE e le singole Regioni, sottoscritto sulla base dello schema di accordo di cui all'Allegato 1, ai sensi dell'articolo 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni sono regolate: a) gli impegni delle parti; b) le modalità di monitoraggio e attuazione delli progetti bandiera; c) le modalità trasferimento e rendicontazione delle risorse dal MASE alle Regioni”;*

tutto ciò premesso

tra

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione generale programmi e incentivi finanziari, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Ing. Stefania Crotta, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero (di seguito Ministero ovvero MASE)

e

la Regione [REDACTED], rappresentata da [REDACTED] in qualità di [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] (di seguito Regione);

si stipula il presente

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL L. 241/1990 e ss.mm.ii.

FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI BANDIERA DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE [REDACTED], N. [REDACTED]

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo, predisposto ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione dell'articolo 9 del decreto direttoriale [REDACTED], n. [REDACTED] (nel seguito, decreto direttoriale), definisce:
 - a) gli impegni delle Parti;
 - b) le modalità di monitoraggio e attuazione delli progetti bandiera;
 - c) le modalità trasferimento e rendicontazione delle risorse dal MASE alla Regione.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo si adottano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto direttoriale.

Articolo 4

(Impegni in capo alla Regione)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione si impegna a:
 - a) definire, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, di un Avviso pubblico per la realizzazione dei progetti bandiera;
 - b) rispettare le previsioni del decreto direttoriale nella definizione dell'Avviso pubblico di cui alla lettera a);
 - c) presentare al Ministero e al Nucleo PNRR Stato-Regioni del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre di 2025 e successivamente, ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione dell'Avviso pubblico, contenente, tra le altre cose:
 - i. un prospetto di tutti i progetti presentati con l'indicazione del soggetto beneficiario, degli investimenti attesi, dell'agevolazione richiesta, dell'eventuale agevolazione concessa, di una sintesi del progetto e dell'esito dell'istruttoria condotta;
 - ii. una scheda di sintesi per ognuno dei progetti ammessi contenente le informazioni di cui al punto i, oltre il cronoprogramma degli investimenti attesi, il prospetto di rendicontazione dei costi sostenuti e l'indicazione di eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del progetto, nonché variazioni dello stesso rispetto a quanto approvato;
 - d) presentare al Ministero le domande di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 6, corredata di un'apposita relazione contenente le informazioni di cui alla lettera c), punto ii);
 - e) assicurare la gestione finanziaria dell'Investimento e garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode, corruzione o conflitto d'interessi;
 - f) restituire al Ministero, su esplicita richiesta da parte di quest'ultimo, le eventuali risorse recuperate a seguito a revoche o rinunce.

Articolo 5

(Impegni in capo al Ministero)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero si impegna a trasferire le risorse finanziarie alla Regione, garantendo un'adeguata disponibilità di cassa per l'erogazione delle stesse ai soggetti beneficiari, secondo quanto indicato all'articolo 6.

Articolo 6

(Copertura finanziaria e modalità di erogazione)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti bandiera della Regione ammontano a 10.000.000 (diecimilioni/00) di euro.
2. Il Ministero provvede a trasferire le risorse di cui al comma 1 alla Regione, secondo quanto di seguito indicato:
 - a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 30% dell'importo assegnato al soggetto beneficiario, a seguito della registrazione della Corte dei conti del presente Accordo, su richiesta da effettuarsi, a cura dello stesso soggetto beneficiario alla Regione, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1, lettera d);

- b) una o più quote, fino al 90% dell'importo assegnato al soggetto beneficiario, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto medesimo, a seguito della presentazione al Ministero di apposite domande di trasferimento delle risorse da parte della Regione, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1, lettera d);
- c) una quota a saldo, pari al 10% assegnato al soggetto beneficiario, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto medesimo, a seguito della presentazione al Ministero di apposite domande di trasferimento delle risorse da parte della Regione, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1, lettera d), accompagnata da idonea documentazione attestante la conclusione dei progetti, nonché la corretta esecuzione degli stessi rispetto al progetto approvato in fase di concessione dell'agevolazione.

Articolo 7

(Modifiche all'Accordo)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Articolo 8

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

2. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero che si avvale delle strutture individuate ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 2023, pot. n. 237 per lo svolgimento delle relative funzioni. Il Ministero ha altresì individuato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l'Avv. Monica RAGONE quale Responsabile protezione dei dati, reperibile all'indirizzo rpd@mase.gov.it e rpd@pec.mase.gov.it. Per la Regione, il titolare del trattamento è individuato nella persona del [REDACTED], il responsabile del trattamento è [REDACTED] (riferimento mail [REDACTED], riferimento pec [REDACTED]).
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Articolo 9

(Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:
 - a) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale programmi e incentivi finanziari: pif@pec.mase.gov.it;
 - b) per la Regione: [REDACTED].

3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
- a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
 - b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
 - c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 10

(Durata ed efficacia dell'Accordo)

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al completamento fisico e finanziario dei progetti bandiera, secondo le tempistiche indicate all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto direttoriale.
2. Il mancato impegno da parte del MASE delle risorse di cui all'articolo 5 entro il 31 dicembre 2024 costituisce causa di risoluzione, salvo diverse ulteriori disposizioni.

Articolo 11

(Risoluzione delle controversie)

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12

(Disposizioni generali e finali)

1. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente atto si compone di 12 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia, alle norme nazionali e eurounitarie di riferimento.

Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari
Il Direttore Generale

Per la Regione 
